

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

(approvato dal CD il 4 settembre 2007)

Art. 1 - Istituzione

È istituita la Scuola di Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell'Informazione, promossa dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, che mette a disposizione strutture, servizi e finanziamenti adeguati alle attività della Scuola.

Art. 2 - Aree di afferenza e settori scientifico-disciplinari

La macroarea di riferimento è Ingegneria.

L'area scientifica di afferenza è Ingegneria dell'Informazione.

I settori scientifico-disciplinari di riferimento sono ING-INF/01, ING-INF/02, ING-INF/03, ING-INF/04, ING-INF/05, ING-INF/06, ING-INF/07, INF/01, FIS/03, MAT/09, ING-IND/31, ING-IND/33, ING-IND/34, MED/09, MED/44, BIO/17.

Art. 3 - Articolazione

La Scuola è articolata nei seguenti indirizzi, tra loro coordinati per lo sviluppo del progetto formativo:

1. Bioingegneria,
2. Scienza e tecnologia dell'informazione

Art. 4 – Organi della Scuola

Sono organi della Scuola:

- a) il Direttore
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Collegio dei Docenti
- d) i Collegi di Indirizzo
- e) il Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) n. 1 rappresentante del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione;
- b) i coordinatori di indirizzo;
- c) n. 8 docenti designati dal Collegio dei Docenti e nominati dai Dipartimenti di afferenza;
- d) fino a 4 rappresentanti di enti pubblici e privati che sostengono la Scuola, proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione;
- e) due rappresentanti dei dottorandi, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca.
- f) il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio solare e i suoi membri possono rimanere in carica per non più di due trienni consecutivi.

Il Collegio dei Docenti è composto da:

- a) il Direttore che lo presiede
- b) il Vicedirettore
- c) Docenti dei Settori Scientifico Disciplinari ING-INF/01; ING-INF/02; ING-INF/03; ING-INF/04; ING-INF/05; ING-INF/06; ING-INF/07; INF/01; FIS/03; MAT/09; ING-IND/31; ING-IND/33; ING-IND/34; MED/09; MED/44; BIO/17 che siano: i) supervisori di studenti di dottorato o ii) che svolgano nell'anno di riferimento almeno 10 ore di attività didattica, e che accettino di farne parte
- d) fino a 5 esperti provenienti da laboratori di ricerca o Università italiani e/o internazionali, proposti dal Collegio dei Docenti e nominati dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

- e) n. 2 rappresentanti dei dottorandi, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca.

Il Collegio di Indirizzo in Bioingegneria è composto dai seguenti membri del Collegio:

- a) il coordinatore di indirizzo;
- b) i docenti del Collegio dei Docenti dei settori scientifico-disciplinari ING-INF/06; ING-IND/34; CHIM/07; BIO/17; MED/09; MED/44
- c) n. 1 rappresentante dei dottorandi.

Il Collegio di Indirizzo in Scienza e tecnologia dell'informazione è composto dai seguenti docenti del Collegio:

- a) il coordinatore di indirizzo;
- b) i docenti del Collegio dei Docenti dei settori scientifico-disciplinari ING-INF/01; ING-INF/02; ING-INF/03; ING-INF/04; ING-INF/05; ING-INF/07; INF/01; FIS/03; MAT/09; ING-IND/31; ING-IND/33; MED/44;
- c) n. 1 rappresentante dei dottorandi.

Il Comitato Scientifico della Scuola è composto di cinque componenti di riconosciuto prestigio internazionale nelle aree di competenza della Scuola. i componenti del Comitato non possono, negli ultimi cinque anni essere stati: docenti dell'Università di Padova, avere svolto le funzioni di supervisore o co-supervisore di dottorandi della Scuola, componente di uno degli organi della Scuola, aver svolto attività di ricerca in collaborazione con i componenti il Collegio dei Docenti della Scuola. Di norma almeno due dei componenti proviene da Università o Enti di ricerca stranieri. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e il mandato è rinnovabile per ulteriori tre anni.

Art.5 – Qualificazione dei docenti

Per svolgere attività didattica istituzionale nel dottorato un Docente Universitario o Esperto di Enti Pubblici o Privati deve aver svolto attività di ricerca documentata negli ultimi cinque anni nel settore in cui si propone come docente.

La documentazione oggi ritenuta sufficiente consiste nell'aver pubblicato almeno un lavoro su rivista di livello internazionale o almeno cinque memorie presentate a Convegni internazionali di riconosciuto prestigio.

Gli stessi criteri si applicano anche per poter svolgere la funzione di supervisore di uno studente iscritto alla Scuola.

Art. 6 – Nomina o Elezione degli Organi della Scuola

Consiglio Direttivo

1. Il rappresentante del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione è eletto a maggioranza dei votanti dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione.

2. Gli 8 docenti designati dal Collegio dei Docenti sono eletti dal Collegio mediante votazione in cui si indica un solo nominativo per scheda.

La seduta relativa alla votazione è valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto.

Per essere eletto un docente deve ricevere almeno due voti. Sono eletti gli 8 docenti degli SSD cui fa riferimento la scuola che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità prevale la posizione di Professore di prima fascia rispetto a quella di Professore di seconda fascia e di Ricercatore Universitario. In caso di ulteriore parità prevale l'anzianità nel ruolo di appartenenza e successivamente la maggiore età .

Nel caso in cui siano eletti meno di 8 docenti si ricorre a votazioni suppletive per eleggere i docenti mancanti.

Almeno cinque dei docenti designati dal Collegio devono essere membri dello stesso.

2. L'elezione dei due studenti di dottorato facenti parte del Collegio viene fatta entro 30 giorni dalla comunicazione degli studenti iscritti da parte dell'Ufficio competente

L'elettorato attivo e passivo è composto dagli studenti di dottorato iscritti alla scuola.

Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola.

Ogni elettore ha a disposizione un solo voto.

Sono eletti i due studenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità sono eletti i candidati che soddisfano nell'ordine le seguenti caratteristiche:

- a) il/la candidato/a di sesso meno rappresentato negli studenti iscritti alla scuola
- b) il/al candidato/a più giovane di età.

3. Gli esperti provenienti da laboratori di ricerca o Università italiani e/o internazionali sono nominati dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione su proposta del Collegio dei Docenti. La proposta di nomina degli esperti deve essere posta in appropriato punto dell'ordine del giorno del Collegio ed approvata a maggioranza dei votanti. Gli esperti possono essere proposti anche in sedute distinte del Collegio. In ogni caso il loro mandato termina con il termine di quello del Direttore della Scuola.

Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti viene rinnovato ogni ciclo della scuola di dottorato sulla base delle attività didattiche previste e dei dottorandi iscritti.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno si definisce la composizione del Collegio dei Docenti per i 12 mesi successivi.

Il Collegio uscente sulla base delle possibili afferenze di nuovi componenti, cioè di docenti che svolgano attività didattica nella Scuola, verifica i seguenti aspetti:

a) se il docente afferisce ad uno degli SSD cui si riferisce la Scuola e soddisfa i requisiti scientifici

b) se il docente ha accettato di far parte del Collegio

se non sono verificati entrambi i requisiti previsti dalle lettere a) e b) il docente non può far parte del Collegio dei Docenti.

Nel caso i requisiti siano soddisfatti il Collegio procede ad una votazione per l'ammissione del nuovo componente. La delibera è approvata a maggioranza dei votanti.

Il diniego a far parte del Collegio va motivato. Il docente che pur avendone i requisiti non viene accolto può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il numero degli esperti di Enti Pubblici e Privati deve essere inferiore alla metà dei componenti accademici del Collegio.

Ciascuna proposta verrà vagliata dal Collegio. L'ammissione avviene fino alla concorrenza del numero massimo stabilito.

2. L'elezione dei due studenti di dottorato facenti parte del Collegio viene fatta entro 30 giorni dalla comunicazione degli studenti iscritti da parte dell'Ufficio competente

L'elettorato attivo e passivo è composto dagli studenti di dottorato iscritti alla scuola.

Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola.

Ogni elettore ha a disposizione un solo voto.

Sono eletti i due studenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità sono eletti i candidati che soddisfano nell'ordine le seguenti caratteristiche:

a. il/la candidato/a di sesso meno rappresentato negli studenti iscritti alla scuola

b. il/la candidato/a più giovane di età.

3. Gli eventuali esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche di interesse della Scuola sono eletti dal Collegio dei Docenti a maggioranza dei presenti. La loro proposta di nomina va inserita in uno specifico punto all'ordine del giorno del Collegio dei Docenti.

Il Collegio di Indirizzo

1. Il Collegio di Indirizzo viene rinnovato ogni ciclo della scuola di dottorato sulla base delle attività didattiche previste e dei dottorandi iscritti.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno si definisce la composizione del Collegio di Indirizzo per i 12 mesi successivi.

2. L'elezione dello studente di dottorato facente parte del Collegio viene fatta entro 30 giorni dalla comunicazione degli studenti iscritti da parte dell'Ufficio competente

L'elettorato attivo e passivo è composto dagli studenti di dottorato iscritti all'Indirizzo.

Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola.

Ogni elettore ha a disposizione un solo voto.

È eletto lo studente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato che soddisfa nell'ordine le seguenti caratteristiche:

- c. il candidato/a di sesso meno rappresentato negli studenti iscritti alla scuola
- d. il candidato/a più giovane di età.

Il Coordinatore di indirizzo viene eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, fra i professori di ruolo del Collegio di Indirizzo nell'anno in cui avviene l'elezione. Il Coordinatore di indirizzo dura in carica un triennio solare, convoca il Collegio di indirizzo e lo presiede. L'elezione è valida se vota almeno la metà degli aventi diritto.

Il Coordinatore di Indirizzo designa un vice-coordinatore scelto fra i professori di ruolo del Collegio di Indirizzo. Il vice-coordinatore sostituisce il coordinatore nei casi di impedimento.

Art. 7 – Il Direttore

1. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri che siano professori di ruolo con regime di impegno a tempo pieno, o si impegni a diventarlo, afferente al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Padova e appartenente ad uno degli SSD al cui contenuto si riferisce la Scuola. L'elezione è valida se vota almeno la metà degli aventi diritto.
2. Il Direttore viene nominato dal Rettore dell'Università, dura in carica un triennio e può essere riconfermato solo per un ulteriore triennio.
3. Il Direttore designa un Vicedirettore, scelto fra i professori di ruolo del Consiglio Direttivo della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
4. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero triennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del Direttore da parte del Rettore le relative funzioni sono esercitate dal Vicedirettore.

Il Direttore rappresenta la Scuola, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, il Collegio Docenti predisponendo l'OdG.

5. Sono prerogative del Direttore:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Docenti;
 - b) organizzare e coordinare le attività della Scuola, ivi incluse quelle amministrative;
 - c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola;
 - d) pubblicizzare l'attività della Scuola sia verso gli studenti dei corsi di Laurea Magistrale delle Università italiane sia verso studenti di corsi "graduate" di Università straniere qualificate;
 - e) promuovere l'attività di studio e ricerca della Scuola presso Centri di Ricerca per ottenere finanziamenti specifici sia per borse di studio aggiuntive sia per il finanziamento di specifiche attività di ricerca dei dottorandi;
 - f) presentare annualmente ai competenti Organi una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione di Ateneo anche ai fini del giudizio di cui al D.M. 224/1999.
 - g) autorizzare permanenze fuori sede dei dottorandi per periodi cumulativamente inferiori ai sei mesi.
 - h) Nominare e convocare la commissione per le votazioni dei rappresentanti dei dottorandi.

Art. 8 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:

- a) ogni triennio elegge il Direttore della Scuola fra i suoi membri che siano professori di ruolo con regime di impegno a tempo pieno afferente al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Padova e appartenente ad uno degli SSD al cui contenuto si riferisce la Scuola
- b) coadiuva il Direttore nella predisposizione della relazione consuntiva e programmatica, di cui all'art. 10 comma 2 del regolamento di Ateneo;
- c) formula, sentiti i componenti del Collegio dei Docenti, il progetto formativo complessivo della Scuola comprendente la didattica comune agli eventuali Indirizzi, nonché i criteri per la formulazione di giudizi sull'attività dei dottorandi;
- d) fornisce indicazioni sulle linee prioritarie di attività da svolgere nell'ambito della scuola di dottorato, tenuto conto della composizione del collegio dei docenti e delle attività di ricerca in atto nel Dipartimento;
- e) propone l'attivazione di convenzioni con altre Scuole di dottorato italiane e/o straniere;
- f) Propone ogni altra iniziativa di indirizzo per la scuola che ritenga appropriata per il suo organico sviluppo
- g) definisce le linee guida e i criteri con cui scegliere i docenti degli insegnamenti della scuola;
- h) predisporre il calendario delle attività formative della Scuola, precisamente: a) definisce il calendario delle lezioni dei corsi della scuola di dottorato entro il 31 Ottobre di ciascun anno solare. Le lezioni si svolgeranno nell'arco di un anno solare possibilmente negli stessi periodi didattici dei corsi di laurea; b) definisce un calendario di seminari specialistici a cui gli studenti di dottorato sono invitati a partecipare; c) definisce le attività formative minime che ciascun dottorando deve svolgere;
- i) delibera, sentiti i Dipartimenti, l'eventuale attivazione, rinnovo e/o soppressione di Indirizzi, nonché l'eventuale costituzione dei Collegi di Indirizzo;
- j) promuove la partecipazione a forme di dottorati integrati nazionali o internazionali, anche se di interesse per singoli Indirizzi;
- k) ripartisce le borse di studio assegnate dall'Ateneo alla Scuola fra gli Indirizzi
- l) può definire per ciascun indirizzo gli ambiti di ricerca delle borse assegnate dall'Ateneo dandone pubblicità attraverso la pagina web della Scuola e qualsiasi altra forma ritenuta opportuna;
- m) esprime il proprio parere riguardo l'accettazione di borse di studio vincolate a temi specifici di ricerca finanziate da Enti esterni;
- n) ripartisce i finanziamenti assegnati alla scuola per le proprie attività, ivi inclusa la mobilità dei dottorandi;
- o) definisce le modalità di ammissione alla Scuola e fissa i criteri di massima per la eventuale valutazione dei titoli, nonché la loro ponderazione;
- p) autorizza i periodi di sospensione dei dottorandi dalla Scuola e le modalità del loro recupero nei casi previsti dall'art. 17 del Regolamento di Ateneo;
- q) autorizza i dottorandi a svolgere qualsiasi attività lavorativa esterna al dottorato che non pregiudichi i loro percorsi formativi;
- r) propone al Nucleo di Valutazione di Ateneo la rosa di nomi per il Comitato Scientifico in numero almeno doppio rispetto a quelli da nominare;
- s) dichiara l'idoneità o meno dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini della partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca in Ingegneria dell'Informazione.

Art. 9 - Compiti del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti ha il compito principale di organizzare e valutare l'attività didattica e di ricerca dei dottorandi:

1. Il Collegio svolge le seguenti funzioni:
 - a. Approva la relazione consuntiva e programmatica predisposta annualmente dal Direttore
 - b. autorizza, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del supervisore, la permanenza fuori sede per periodi di formazione o ricerca superiori ai sei mesi.
 - c. autorizza, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del supervisore, la partecipazione a stage;
 - d. autorizza, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del supervisore, la partecipazione del dottorando a selezioni per la didattica di supporto;
 - e. propone al Rettore i nominativi dei membri della Commissione per l'esame di ammissione al dottorato. Nel caso in cui la Scuola si articoli in Indirizzi, la Commissione di ammissione può essere distinta per ciascun Indirizzo ad eccezione del Presidente che è comune a tutte le commissioni e che si identifica nel Direttore della Scuola o in un membro designato dal CD;
 - f. assegna un supervisore per ciascun dottorando;
 - g. approva il piano formativo e di ricerca di ciascun dottorando;
 - h. stabilisce tempi e modalità per la presentazione e la verifica di elaborati intermedi;
 - i. predispone la presentazione di ciascun dottorando all'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
 - j. entro la fine di ogni anno delibera sull'ammissione degli allievi all'anno successivo o all'esame finale. Propone inoltre al Rettore eventuali proroghe.
 - k. propone al Rettore i nominativi dei membri delle Commissioni per l'esame finale.

Il Collegio può delegare le attività da b) a k) al *Consiglio Direttivo* o ai Collegi di Indirizzo.

Art. 10 - Ciclo formativo

La durata del ciclo formativo della Scuola è di tre anni.

L'attività di formazione di ciascun dottorando, con le relative verifiche in itinere e finale, autorizzazioni e scadenze, è seguita dal Collegio dei Docenti e dai Collegi di Indirizzo ogni semestre sulla base di:

- (a) i risultati ottenuti nei corsi di base, la frequenza di seminari di ricerca, le prove di laboratorio e i progetti dei corsi istituzionali;
- (b) la capacità di contribuire autonomamente al lavoro di ricerca e di organizzare gruppi di lavoro;
- (c) la presentazione in forma seminariale dei risultati ottenuti dal proprio lavoro di ricerca.

Inoltre vengono valutate per ciascun candidato:

- (d) le relazioni annuali;
- (e) i vari draft della tesi di dottorato, fino alla forma finale.

Il dottorando può svolgere parte della propria attività di ricerca presso strutture qualificate di ricerca in Italia o all'estero, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11 – Internazionalizzazione

La Scuola di dottorato tramite il Direttore, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Docenti, attiva tutte le procedure per stabilire legami di cooperazione con Università ed Enti di Ricerca stranieri al fine di pervenire ad uno scambio di docenti, ricercatori e studenti che permetta un fruttuoso scambio di conoscenze.

Tali rapporti saranno per quanto possibile inseriti in accordi di scambio formalizzati.

Saranno previsti meccanismi di scambio alla pari al fine di giungere ad un'efficace scambio di informazioni sia scientifiche che umane.

Art. 12 – Supervisore

Il Supervisore, nominato dal Collegio dei Docenti, ha il compito di seguire il dottorando durante il ciclo di studi. Propone al dottorando i corsi da seguire necessari per raggiungere i risultati previsti nell'attività di ricerca.

Il supervisore è un Professore o Ricercatore universitario appartenente ad uno degli SSD cui si riferisce la scuola di dottorato, dipendente dell'Università degli Studi di Padova o di altro Ente consorziato con la scuola di dottorato, che abbia svolto attività di ricerca documentata negli ultimi cinque anni nel settore in cui svolgerà la ricerca il dottorando. Di norma afferisce al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione.

Il supervisore segue l'attività di ricerca del dottorando suggerendo eventuali nuove prospettive e sviluppi. Esprime il proprio parere al Direttore in merito alle autorizzazioni richieste dal dottorando per svolgere attività didattica integrativa e di supporto, attività di studio e ricerca fuori sede, ed eventuale attività lavorativa.

Al termine di ciascun anno il supervisore presenta al Collegio dei Docenti una breve relazione sull'attività di studio e ricerca svolta dal dottorando che sta seguendo indicando le attività svolte, i progressi nell'attività di ricerca e i gli eventuali risultati originali conseguiti.

Nella riunione del Collegio dei Docenti prevista a conclusione del primo semestre del terzo anno il supervisore presenterà al Collegio dei Docenti una scheda sintetica delle attività svolte dal dottorando. Inoltre proporrà almeno tre esperti di Università /Enti distinti a cui poter trasmettere la bozza della tesi per ottenere un parere scritto sulla tesi di dottorato, come previsto dall'art.21.

Nel caso in cui l'attività di ricerca svolta dal dottorando sia di tipo interdisciplinare il supervisore può essere coadiuvato da altri docenti denominati co-supervisori. In ogni caso è il solo supervisore a svolgere le funzioni burocratiche previste nei commi precedenti.

Il supervisore può chiedere al Collegio dei Docenti di essere sostituito, motivando la richiesta, entro la fine del primo anno.

Il dottorando può chiedere al Collegio dei Docenti di cambiare il proprio supervisore, motivando la richiesta, entro la metà del secondo anno.

Il Collegio dei Docenti provvederà ad accogliere o rigettare la richiesta di sostituzione del supervisore entro 60 giorni dalla richiesta. Nel caso di accoglimento provvederà a nominare un nuovo supervisore. Provvederà inoltre alla nomina di un nuovo supervisore negli stessi termini in tutti i casi in cui il supervisore cessi dal servizio o sia posto in congedo.

Art. 13 – Attività di ricerca fuori sede o di stage

Il dottorando può svolgere attività di ricerca al di fuori della sede in cui si svolge il Dottorato di ricerca presso altri Atenei o Enti di ricerca italiani o stranieri previa autorizzazione da richiedere in forma scritta almeno 45 giorni prima della partenza.

La richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della sede, l'attività di ricerca che il dottorando intende svolgere e il nome del supervisore locale che sovrintenderà le attività di ricerca durante la permanenza fuori sede. La richiesta deve essere vistata dal supervisore ed autorizzata dal Direttore, se il periodo cumulativamente svolto fuori sede, inclusa la richiesta, è inferiore a sei mesi, o dal Collegio dei Docenti in tutti gli altri casi. Se la permanenza è all'estero il dottorando può chiedere la maggiorazione della borsa di studio secondo quanto stabilito dalle norme di legge.

Nel caso lo studente usufruisca di una borsa di studio finanziata da enti esterni il periodo massimo della maggiorazione è collegato alla convenzione ed è reso noto al dottorando dal Collegio dei docenti alla prima riunione. Tale periodo può essere aumentato dal Consiglio Direttivo della Scuola previa valutazione della disponibilità economica per la copertura delle maggiori spese.

In ogni caso il periodo massimo complessivamente svolto fuori sede è non superiore a 18 mesi, e a tale limite massimo si applica anche la maggiorazione della borsa di studio.

Per permanenze fuori sede inferiori a 15 giorni non è richiesta l'autorizzazione.

Art. 14 – Attività didattica dei dottorandi

La Scuola organizza insegnamenti comuni e di Indirizzo e cicli di seminari specialistici.

Gli insegnamenti sono svolti in lingua inglese.

La responsabilità dell'organizzazione degli insegnamenti e dei cicli di seminari è affidata ad un docente, membro del Collegio dei Docenti o del Consiglio Direttivo, chiamato Direttore didattico.

Il Direttore didattico è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore. Dura in carica un triennio ed è rinnovabile una sola volta.

Il Direttore didattico è coadiuvato da un docente per ciascun Indirizzo, eletto dal Collegio di Indirizzo fra i suoi componenti accademici.

Ciascun insegnamento, in funzione del carico di lavoro richiesto ai dottorandi per superare il relativo esame, è caratterizzato da unità formative. Una unità formativa corrisponde a circa 30 ore di lavoro. I dottorandi devono superare gli esami dei insegnamenti comuni obbligatori per un numero di unità formative non inferiore a 10. Ulteriori unità formative, fino ad un valore complessivo di almeno 20, devono essere conseguite superando gli esami di altri corsi offerti dalla scuola.

Gli esami relativi devono essere superati entro la fine del primo anno o, nel caso in cui l'esame sia differito, entro i primi tre mesi del secondo anno.

Il mancato superamento degli esami è motivo di esclusione del dottorando dal proseguimento del corso di studi salvo cause di forza maggiore debitamente documentate ed accolte dal Collegio dei Docenti.

Gli studenti possono seguire altri insegnamenti offerti da altre scuole di dottorato di ricerca dell'Università di Padova o di altre Università italiane o straniere. Questi insegnamenti possono sostituire quelli previsti dalla Scuola a condizione che siano preventivamente autorizzati dal Collegio dei Docenti. La richiesta va formulata al Direttore della Scuola almeno 30 giorni prima dell'inizio delle lezioni e deve riportare il programma del corso, i testi di riferimento e le modalità di esame finale.

Non sono in ogni caso inseribili nel piano di studi insegnamenti offerti nei corsi di laurea e di laurea specialistica.

Nel caso in cui durante il primo anno di studi il dottorando trascorra un periodo autorizzato fuori sede, può sostituire, previa approvazione del Collegio dei Docenti, gli esami degli insegnamenti da seguire a Padova con altri insegnamenti svolti presso la sede esterna in cui si trova.

Art. 15 – Attività didattica di supporto

Gli studenti della Scuola di dottorato possono svolgere attività didattica di supporto, integrativa o di tutor junior su loro richiesta, con approvazione da parte del loro supervisore e del Consiglio Direttivo della Scuola.

Di norma tale attività è assegnata agli studenti iscritti al secondo e terzo anno.

Gli studenti di dottorato possono anche far parte delle Commissioni di esami di profitto dei corsi di laurea e laurea magistrale negli SSD di riferimento della loro attività di ricerca entro i limiti di tempo massimi da dedicare alle attività didattiche di supporto stabilite dagli organi accademici previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'attività di tutor junior non è cumulabile con quella di supporto e integrativa.

Art. 16 – Attività lavorativa esterna

Lo studente può svolgere attività lavorativa esterna solo se autorizzato dal Consiglio Direttivo.

L'autorizzazione può essere concessa solo nei seguenti casi:

- a) l'attività lavorativa permette al dottorando di seguire tutte le attività obbligatorie previste durante il percorso formativo;
- b) l'attività lavorativa è coerente con la ricerca svolta dal dottorando;
- c) nel caso in cui l'attività lavorativa non sia coerente con la ricerca svolta dal dottorando essa sia limitata a non più di un giorno ogni settimana;

Il fatto che uno studente usufruisca di una borsa di studio finanziata da Enti esterni non dà alcun diritto a tali enti di richiedere prestazioni di lavoro presso i loro laboratori di ricerca. Il dottorando può svolgere parte della propria attività di ricerca presso tale Ente come attività di ricerca presso strutture qualificate di ricerca in Italia o all'estero come previsto dall'art. 10.

Art. 17 – Sospensione dal corso

È prevista la sospensione dalla Scuola per maternità (L.53/2000), per obblighi di leva e per grave e documentata malattia.

È inoltre prevista la sospensione dalla Scuola per gravi motivi debitamente documentati. In questo caso lo studente deve richiedere al Consiglio Direttivo la sospensione dalla Scuola entro 7 giorni dal

manifestarsi dei gravi motivi che la richiedono. Deve contestualmente fornire tutta la documentazione del caso.

La richiesta può essere presentata direttamente presso la segreteria della scuola, per fax, e-mail (con tutta la documentazione prodotta tramite file pdf) oppure tramite lettera raccomandata AR. La documentazione non consegnata direttamente dall'interessato deve essere corredata di una copia di un documento di identità. Nel caso di trasmissione della documentazione per fax o e-mail sarà trasmessa al dottorando una mail di conferma dell'avvenuta ricezione entro due giorni lavorativi dal ricevimento dei documenti.

Il Consiglio Direttivo esaminerà la richiesta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta valutando le cause addotte. Il Consiglio Direttivo può richiedere un supplemento di informazioni stabilendo i termini entro cui devono essere fornite.

Nel caso in cui la richiesta di sospensione sia respinta il Consiglio Direttivo stabilirà i termini entro cui il dottorando deve riprendere la propria attività, pena l'esclusione dalla scuola, e le modalità di recupero delle attività eventualmente non svolte dalla richiesta di sospensione fino alla delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo stabilirà anche le modalità di recupero del periodo di sospensione prevedendo anche la richiesta da parte del dottorando di proroga dei termini di consegna della tesi finale.

Se la sospensione supera i 30 giorni la borsa di studio viene sospesa.

Art. 18 - Requisiti ed Esame di ammissione alla Scuola

Le conoscenze di base per l'ammissione alla Scuola di Dottorato in Ingegneria dell'Informazione sono quelle impartite in almeno uno dei Corsi di Laurea Magistrale afferenti al settore dell'Ingegneria dell'Informazione, oltre ad una approfondita conoscenza di Matematica, Fisica e Algebra. Di anno in anno il Collegio dei Docenti stabilirà i testi di riferimento per le singole discipline.

Il Consiglio Direttivo stabilirà di anno in anno una fra le due seguenti modalità di ammissione:

- a) solo per titoli
- b) per titoli e colloquio.

Nel caso in cui l'esame di ammissione sia per soli titoli questi sono:

- valutazione dei titoli accademici e scientifici: punti 80,5,
- esito del TEST Graduate Record Examination (GRE): punti 11,5,
- piano delle ricerche che il candidato intende svolgere: punti 8,0.

Nel caso in cui l'esame di ammissione sia per titoli e colloquio (prova orale) esso può essere svolto in lingua italiana o inglese. La ponderazione è la seguente:

- valutazione dei titoli accademici e scientifici: punti 25,
- esito del TEST Graduate Record Examination (GRE): punti 35,
- colloquio: punti 40.

2. Per ottenere l'idoneità per l'ammissione alla Scuola di Dottorato in Ingegneria dell'informazione è necessario acquisire almeno 70 punti se l'esame di ammissione è per soli titoli o almeno 7/10 nel colloquio nel caso in cui l'esame di ammissione sia per titoli e colloquio.

3. Potranno essere ammessi alla Scuola un numero di studenti idonei al concorso di cui al comma precedente, fino alla concorrenza del numero complessivo di posti messi a concorso, con e senza borsa di studio.

Art. 19 - Commissioni giudicatrici

Commissione per l'esame di ammissione

I criteri per proposta di nomina della Commissione per l'esame di ammissione sono:

- a) il Direttore della Scuola come Presidente ed il Vicedirettore suo sostituto nella Commissione. Nel caso di indisponibilità del Direttore o del Vicedirettore, il Consiglio Direttivo procede alla nomina del Presidente scegliendolo fra i professori di ruolo degli SSD cui si riferisce la scuola;

- b) due membri effettivi e i due supplenti, proposti dal Collegio dei Docenti, scelti fra i docenti degli SSD cui si riferisce la Scuola. Non possono essere proposti i membri della Commissione per l'esame di ammissione dei tre anni precedenti, con esclusione del Direttore;
- c) nel caso in cui la composizione della Commissione non copra adeguatamente le discipline inerenti la Scuola, il Collegio dei Docenti può proporre la nomina di uno o due esperti e di uno o due supplenti scegliendoli fra i docenti delle discipline non coperte dai membri della Commissione.
- d) Per le borse di studio a tema vincolato finanziate da Enti esterni la Commissione è integrata da un ulteriore membro effettivo e uno supplente proposti di comune accordo fra l'ente finanziatore della borsa di studio e il Collegio dei Docenti.

Commissione per l'esame finale

Possono essere nominate più commissioni per l'esame finale in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.

I criteri per la proposta di nomina di ciascuna Commissione per l'esame finale sono:

- a) tre membri effettivi e tre supplenti, per ciascuna Commissione, tutti esterni all'Università di Padova, che non siano stati supervisori o con i quali i candidati abbiano svolto parte della loro attività di ricerca, proposti dal Collegio dei Docenti con l'eccezione di norme specifiche di legge o dell'Ateneo per casi particolari;
- b) L'esame verterà sulla presentazione dell'attività di ricerca svolta dal candidato nell'ambito della tesi di dottorato (circa mezz'ora) e sulla sua discussione con la commissione d'esame finale. Tale discussione, di norma, avrà una durata compresa fra mezz'ora e due ore.

Art. 20– Istanze di proroga dell'esame finale.

Il dottorando che prevede di non completare la tesi nei termini prescritti può produrre istanza motivata al Magnifico Rettore di proroga della consegna della tesi entro il termine perentorio del 30 novembre dell'ultimo anno di corso di dottorato. Entro la scadenza della proroga, il candidato deve presentare la domanda di esame finale. Eventuali richieste di ulteriori proroghe dovranno essere inoltrate entro le scadenze annuali del 30 novembre o del 31 maggio.

Il Consiglio Direttivo vaglierà le motivazioni addotte dal dottorando ed esprimerà al Magnifico Rettore il proprio parere in merito.

La proroga può essere concessa per 6 o 12 mesi.

Nel caso di concessione di proroga tutti i termini previsti nell'art. 21 si riferiscono non più alla conclusione del terzo anno ma al termine della proroga concessa.

Per quanto riguarda la consegna al Direttore della bozza della tesi, come previsto dal comma 4 dell'art. 21, il termine è stabilito in 75 giorni prima della conclusione della proroga

Art. 21 - Modalità di conferimento del titolo.

Le modalità di conferimento del titolo sono:

Ameno 15 giorni prima della conclusione del terzo anno, il Collegio dei Docenti, anche sentito il parere del Collegio di Indirizzo a cui afferisce ciascun candidato (nel caso il Collegio di Indirizzo esprima il proprio parere questo deve pervenire al Direttore almeno 30 giorni prima della conclusione del terzo anno), valuta l'ammissione dello stesso all'esame finale.

Nel caso in cui la proposta del Collegio di Indirizzo sia per la non ammissione all'esame finale, il Collegio dei Docenti procede ad una valutazione più accurata dell'attività svolta dal dottorando disponendo anche una discussione con il candidato stesso.

Per ciascun candidato ammesso all'esame finale il Collegio dei Docenti predispone la presentazione alla Commissione di esame finale con le seguenti modalità:

1. una descrizione dell'attività di formazione svolta dal candidato, individuando le attività formative svolte ed i periodi di formazione fuori sede;
2. una descrizione dell'attività scientifica svolta con l'elenco delle pubblicazioni
3. un giudizio sul lavoro di tesi, espresso anche sulla base della presentazione dell'attività di ricerca al Collegio di Indirizzo, con le seguenti graduazioni: Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente.

4. un eventuale giudizio scritto sul lavoro di tesi effettuato da un esperto del settore, individuato dal Collegio dei Docenti, a cui è stata sottoposta la bozza della tesi finale dal candidato predisposta entro il 15 ottobre.

Il candidato deve consegnare al Direttore una copia della tesi in formato elettronico per l'archiviazione presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione contestualmente alla richiesta della firma sulle copie delle tesi destinata all'amministrazione, alle biblioteche nazionali ed ai componenti la commissione per l'esame finale.

A seguito del giudizio positivo formulato dalla Commissione per l'esame finale, il Rettore conferisce il titolo di dottore di ricerca al dottorando.

Nel caso in cui il giudizio della Commissione per l'esame finale sia insufficiente, il candidato può ripetere l'esame stesso una sola volta, l'anno successivo, dopo aver ottenuto il giudizio positivo sulla propria attività di ricerca da parte del Collegio dei Docenti.

Art. 22 – Invenzioni, Brevetti e diritti d'autore

I dottorandi per svolgere la loro attività di ricerca sono di norma inseriti in gruppi di ricerca del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dove possono usufruire di materiale e di informazioni, anche sensibili, derivate dall'attività di ricerca del gruppo. Per proteggere i diritti di proprietà intellettuale degli altri ricercatori che svolgono attività di ricerca nei laboratori di ricerca, potrà essere richiesto ai singoli dottorandi di sottoscrivere un documento di riservatezza riguardo le informazioni sensibili cui possano venire a conoscenza durante la frequentazione dei laboratori di ricerca del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. Nel caso in cui il dottorando si rifiuti di sottoscrivere tale documento il responsabile del laboratorio di ricerca può negare al dottorando l'accesso al laboratorio stesso.

Nulla è richiesto per l'accesso ai laboratori didattici.

Ai dottorandi, come previsto dal regolamento di ateneo, si applicherà la normativa relativa al Regolamento Brevetti dell'Università per tutte le invenzioni e diritti d'autore cui siano partecipi.

Art. 23 - Approvazione e modifiche del regolamento

Il Regolamento della Scuola è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e sottoposto al Senato Accademico per la sua approvazione finale per la promulgazione da parte del Rettore.

Le modifiche del Regolamento, che non siano automatiche per disposizioni di legge o per superiore norma di Ateneo, sono proposte dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Docenti, approvate dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e sottoposto al Senato Accademico per la sua approvazione finale per la promulgazione da parte del Rettore congiuntamente con la richiesta di rinnovo della scuola.